



COMUNE DI TURI

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 11 del Reg.	Oggetto: Determinazione delle aliquote IMU 2016. Approvazione.
Data: 29/04/2016	

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore 09,40 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco n. 6064 di prot. in data 23/04/2016, a tutti i Consiglieri, si è riunito il **Consiglio Comunale** in **sessione straordinaria** ed in seduta pubblica di **prima convocazione**, per deliberare sulla proposta indicata in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sig. **dott. Domenico Coppi** nella qualità di **Sindaco-Presidente**.

Assiste il Segretario Generale **Dott. Francesco Mancini**.

Dal controllo dei componenti il Consiglio Comunale è risultato quanto segue:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	COPPI DOMENICO	SI		10	ZACCHEO GAETANA MARIA S.	SI	
2	ORLANDO LAVINIA	SI		11	CAMPOSEO PIETRO	SI	
3	CALDARARO GIUSEPPINA	SI		12	GASPARRO ANGELA ARIANNA	SI	
4	GASPARRO ANNA	SI		13	LAERA SANDRO	SI	
5	TARDI GIUSEPPE	SI		14	VOLPICELLA MARIANGELA		SI
6	PEDONE GIANVITO	SI		15	TUNDO PAOLO	SI	
7	NOTARNICOLA VITO		SI	16	BIRARDI ROCCO		SI
8	PALMISANO ANTONELLO		SI	17	TOPPUTI FABIO FRANCESCO		SI
9	SPADA LEONARDO		SI				

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale (n. **11** su **17** assegnati e in carica), dichiara aperta la riunione ed invita i convocati ad esaminare la proposta sopraindicata per la conseguente deliberazione.

COPIA di DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n° 11 del 29/04/2016

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà fornito dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale saranno riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

In prosieguo della seduta odierna, alle ore 10,00 circa, il Presidente introduce l'argomento inserito al 3° punto all'ordine del giorno, avente per oggetto: *“Determinazione delle aliquote IMU 2016. Approvazione.”*

Sono presenti, oltre il Sindaco, i Consiglieri: Orlando, Caldararo, Gasparro Anna, Tardi, Pedone, Zaccheo, Camposeo, Gasparro Angela Arianna, Laera, e Tundo: presenti n.11 su n.17 assegnati ed in carica. Sono assenti i Consiglieri: Notarnicola, Palmisano, Spada, Volpicella, Birardi e Topputi (Tot. Ass. n.06).

Relaziona l'Assessore Pedone.

Si apre la discussione durante la quale interviene il Consigliere Laera per porre una serie di quesiti. Rispondono: il Segretario Generale, l'Assessore Pedone, il Consigliere Tardi.

In conclusione, il Consigliere Laera dichiara che, stante la previsione di entrata e gli introiti dello scorso anno, si sarebbe aspettato una *“limatura della tassazione”* soprattutto alla luce dell'aumento delle tariffe TARI. E' inaccettabile, a suo parere, *“riascoltare le poesie dello scorso anno”* ed è per questo motivo che preannuncia il voto contrario di “Fratelli d'Italia”.

Replica il Consigliere Tardi per dire che lo scorso anno il Comune di Turi è stato l'unico Comune ad aver abbassato l'IMU sui terreni agricoli e che una ulteriore riduzione delle aliquote senza alcuna certezza del rimborso del fondo di solidarietà da parte dello Stato, esporrebbe l'Ente ad un rischio. Anche il Sindaco interviene per evidenziare che l'Amministrazione non può essere tacciata come quella che ha aumentato le tasse, avendo lo scorso anno abbassato tutte le aliquote.

Non avendo alcun altro Consigliere chiesto di intervenire, Presidente pone ai voti la proposta in oggetto.

L'esito della votazione, espressa per alzata di mano dai n.10 Consiglieri presenti più il Sindaco (assenti: Notarnicola, Palmisano, Spada, Birardi e Topputi), è il seguente:

Presenti e votanti: n.11
Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n. 2 (Laera e Tundo)

Subito dopo, il Presidente pone a votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento che, resa per alzata di mano dai n.10 Consiglieri presenti più il Sindaco, ottiene il seguente analogo risultato:

Presenti e votanti: n.11
Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n. 2 (Laera e Tundo)

Pertanto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta comunale approvata con deliberazione n. 46 del 23/04/2016;

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata dall'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto conto, in particolare, che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- è stata definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU; è stata ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP; sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica; è stata data la possibilità ai Comuni - non esercitata dal Comune di Turi - di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000,00 o per rendite non eccedenti € 500,00 di valore;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Richiamato l'art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'art. 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;

Atteso che:

- il Fondo di solidarietà è ripartito con D.P.C.M., tenendo conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Dato atto altresì che a decorrere dall'01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, l'imposta municipale propria non si applica alle seguenti tipologie di immobili che pertanto sono esclusi/esenti dal pagamento della relativa imposta:

- Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati catastalmente nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia;
- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non locata, da anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero;
- I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- I fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito in Legge n. 133/1994.

Dato atto altresì che, a decorrere dall'01/01/2015, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 124, si considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare (purché non classificata in una delle categorie catastali A/1-A/8 E A/9) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; la condizione del contribuente residente all'estero e pensionato nel medesimo Paese estero risulta soddisfatta nei casi in cui il medesimo contribuente risulti titolare di pensione in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata nel Paese estero ove egli risiede, oppure titolare di pensioni autonome italiane e pensione autonoma estera (sempre del paese ove risiede) (cfr. risoluzione MEF prot. n. 21663 del 26/06/2015);

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 23/07/2015, esecutiva, con la quale sono stati approvati, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011), i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per l'anno 2015;

Richiamato l'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), il quale:

- ha introdotto una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- per il solo anno 2014, ha stabilito che l'aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille;
- sempre per il 2014, ha stabilito che i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

Richiamato l'art. 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di salvaguardia di cui sopra;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF in data 29 luglio 2014, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille di cui al comma 677 della legge n. 147/2013;

Vista, inoltre, la legge 28/12/2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione al 75% dell'imposta a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato, inoltre, come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Richiamato l'art. 13, comma 380, della legge n. 224/2012, secondo cui ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lett. g) della legge n. 228/2012);
- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23/12/1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011);

Detrazioni: disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l'art. 1 della legge n. 208/2015, il quale:

- al comma 26 ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che "... *Al fine di contenere il livello complessivo*

della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000...";

- al comma 28 ha stabilito che *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015"*;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l'anno di imposta 2016 e compatibilmente con gli equilibri finanziari di bilancio, può unicamente:

- ridurre l'aliquota dell'IMU;
- introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Dato atto che questo Comune, per l'anno d'imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 data 29/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

- Aliquota ordinaria del 7,6 per mille per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali;
- Aliquota del 4,5 per mille per le aree edificabili;
- Aliquota del 6,0 per mille per i terreni agricoli;
- Aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari e relative pertinenze, adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2 - C/6 - C/7 (una sola per categoria), con applicazione della sola detrazione base di € 200,00;
- Aliquota del 7,6 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale e pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, con la detrazione prevista per l'abitazione principale di Euro 200,00;
- Aliquota del 10,6 per mille per i seguenti immobili:
 - ✓ D/1 (opifici) limitatamente agli impianti eolici e fotovoltaici a terra tenuto conto della maggiore redditività della unità immobiliare e dell'impatto dal punto di vista ambientale;
 - ✓ D/7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), limitatamente agli impianti eolici e fotovoltaici a terra tenuto conto della maggiore redditività della unità immobiliare e dell'impatto dal punto di vista ambientale;
 - ✓ D/9 (edifici galleggianti o assicurati a punti fissi al suolo, ponti privati soggetti a pedaggio, aree attrezzate per l'appoggio di palloni aerostatici e dirigibili), limitatamente agli impianti eolici e fotovoltaici a terra tenuto conto della maggiore redditività della unità immobiliare e dell'impatto dal punto di vista ambientale;

Quota allo Stato 7,6 per mille - quota al Comune 3,0 per mille = aliquota complessiva 10,6 per mille;

- Aliquota del 7,6 per mille su tutti i restanti immobili accatastati nelle categorie D, con esclusione degli immobili accatastati in categoria D/10 che, essendo fabbricati rurali strumentali, sono esenti;

Quota allo Stato 7,6 per mille = aliquota complessiva 7,6 per mille

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, tacitamente confermato anche per l'anno 2015, così come modificato ed integrato, a seguito dell'entrata in vigore della succitata legge 28/12/2015, n. 208, nel nuovo testo allegato alla deliberazione di Consiglio n. 9 del 29/04/2016, esecutiva;

Visti:

- l'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti:

- l'art.151, comma 1, del TUEL, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 28/10/2015 (GU – n.254 del 31/10/2015), che ha disposto il differimento, per l'esercizio finanziario 2016, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 01/03/2016 (GU – Serie Generale – n.55 del 7/3/2016) con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016;

Ritenuto di dover confermare, per l'anno 2016, aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria applicate nell'anno 2015, tenendo conto dell'entrata in vigore della succitata legge 28/12/2015, n. 208 e, per l'effetto di approvare la presente proposta deliberativa avente per oggetto la fissazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2016;

Accertato che il gettito IMU lordo incassato nell'anno 2015 ammonta a € 1.305.925,00, al netto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, più € 106.123,23 relativi all'IMU agricola;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'Ente in € 4.308,00 sull'IMU ordinaria e di € 25.133,84 sull'IMU agricola, perdita alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale e per la quale questo Comune si riserva di effettuare i dovuti riscontri in relazione agli effettivi incassi dell'anno 2015 e ai nuovi presupposti soggettivi ed oggettivi di esenzione, mentre per quanto concerne gli "imbullonati" il mancato gettito e il relativo rimborso sono in corso di determinazione;

Accertato che il gettito complessivo IMU stimato per l'anno 2016 ammonta a € 1.614.923,42, al netto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, più € 80.989,39 relativi all'IMU agricola, fermo restando che questo Comune si riserva di effettuare i dovuti riscontri in relazione agli effettivi incassi dell'anno 2015 e ai nuovi presupposti soggettivi ed oggettivi di esenzione introdotti dalla succitata legge n. 208/2015;

Richiamato l'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dott. Maurizio Raffaele Frugis;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio n. 03 del 29/01/2013, la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono stati resi dal predetto Responsabile;

Acquisito agli atti, con nota prot. n. 6315 del 29/04/2016, che ad ogni buon conto si allega al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il presente atto, unitamente allo schema di regolamento ad esso allegato, è stato esaminato dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 26 aprile 2016, ottenendo nella stessa seduta l'esito di n.3 voti favorevoli e n. 1 voto di astensione (Volpicella) espresso dai relativi componenti presenti e votanti, giusta verbali in atti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli esiti delle votazioni sopra descritte, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) **DI APPROVARE**, con effetto confermativo e per l'anno di imposta 2016, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
 - a) Aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari e relative pertinenze, adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2 - C/6 - C/7 (una sola per categoria), con applicazione della sola detrazione base di € 200,00;
 - b) Aliquota ordinaria del 7,6 per mille per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali;
 - c) Aliquota del 7,6 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale e pubblica, comunque denominati,

aventi le stesse finalità degli IACP, con la detrazione prevista per l'abitazione principale di Euro 200,00;

- d) Aliquota del 4,5 per mille per le aree edificabili;
 - e) Aliquota del 6,0 per mille per i terreni agricoli (non esenti e non condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola);
 - f) Aliquota del 10,6 per mille per i seguenti immobili:
 - D/1 (opifici) limitatamente agli impianti eolici e fotovoltaici a terra tenuto conto della maggiore redditività della unità immobiliare e dell'impatto dal punto di vista ambientale;
 - D/7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), limitatamente agli impianti eolici e fotovoltaici a terra tenuto conto della maggiore redditività della unità immobiliare e dell'impatto dal punto di vista ambientale;
 - D/9 (edifici galleggianti o assicurati a punti fissi al suolo, ponti privati soggetti a pedaggio, aree attrezzate per l'appoggio di palloni aerostatici e dirigibili), limitatamente agli impianti eolici e fotovoltaici a terra tenuto conto della maggiore redditività della unità immobiliare e dell'impatto dal punto di vista ambientale;
Quota allo Stato 7,6 per mille - quota al Comune 3,0 per mille = aliquota complessiva 10,6 per mille;
 - g) Aliquota del 7,6 per mille su tutti i restanti immobili accatastati nelle categorie D, con esclusione degli immobili accatastati in categoria D/10 che, essendo fabbricati rurali strumentali, sono esenti;
Quota allo Stato 7,6 per mille = aliquota complessiva 7,6 per mille.
- 2) DI STIMARE in € **1.614.923,42** il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016, derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, più € **80.989,39** relativi all'IMU agricola, fermo restando che questo Comune si riserva di effettuare i dovuti riscontri in relazione agli effettivi incassi dell'anno 2015 e ai nuovi presupposti soggettivi ed oggettivi di esenzione introdotti dalla succitata legge n. 208/2015.
- 3) DI TRASMETTERE, a cura del Settore Economico-Finanziario dell'Ente e in modo telematico, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente atto, ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, n. 2011 (Legge n. 214/2011) e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (Legge n. 214/2011) e dell'art. 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.
- 4) DI DISPORRE che, a cura del Settore Affari Istituzionali, il presente deliberato sia pubblicato:
- sul sito internet del Comune, nella "home page" e nella sezione del portale "Turi informa" "Pagare le tasse",
 - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) DI STABILIRE, inoltre, che il Settore Economico-Finanziario garantisca la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- 1) DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l'urgenza del provvedere e sulla base del risultato della votazione sopra descritta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Dott. Domenico Coppi

Il Segretario Generale

F.to Dott. Francesco Mancini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it il 03/05/2016 e vi rimarrà per 30 giorni consecutivi.

Turi, li 03/05/2016

L'Istruttore Direttivo Amministrativo

F.to Antonia Valentini

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, depositata presso l'Ufficio di Segreteria.

Turi, li 03/05/2016

L'Istruttore Direttivo Amministrativo

Antonia Valentini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2016:

☐ Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000).

☒ Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000).

Turi, li 03/05/2016

L'Istruttore Direttivo Amministrativo

F.to Antonia Valentini

COMUNE DI TURI

29 APR. 2016

PROTOCOLLO N° 6315

CAT. CLAS. FASC.



COMUNE DI TURI

29 APR 2016

ARRIVO

COMUNE DI TURI

UFFICIO DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

AL SIG SINDACO
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Revisore Unico dei Conti:

prende in esame la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Determinazione dell'aliquota IMU 2016. Approvazione", trasmessagli dal Responsabile del Settore 3° Economico Finanziario, dott. Maurizio R. Frugis;

Il Revisore Unico

- Letta la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 22/04/2016 dal Responsabile del Settore 3° Economico Finanziario, dott. Maurizio R. Frugis;
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 22/04/2016 dal Responsabile del Settore 3° Economico Finanziario, dott. Maurizio R. Frugis;
- Visto l'art. 239 c.1 lett. b del D.Lgs 267/2000;

esprime

parere favorevole in merito all'adozione della proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Determinazione dell'aliquota IMU 2016. Approvazione".

Turi 28/04/2016

Il Revisore Unico

dott. Luigi Roccotelli